



Prot. n. 32773

Ord. n. 108

OGGETTO: Palio 2 luglio 2022 – Procedimento a carico del fantino Mattia Chiavassa.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 94 del 24 ottobre c.a., prot. n. 87659, con il quale, a norma dell'art. 99 co. 4, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Mattia Chiavassa (d'ora in avanti Chiavassa), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 25 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Chiavassa ha presentato memoria (prot. n. 89736) a propria difesa, allegando un filmato e copia di precedente delibera assunta dalla Giunta Comunale in data 27 ottobre 2010 n. 494;

Considerato che in detta memoria Chiavassa ha osservato e rilevato quanto segue:

- a) "come si evince dal filmato ... non ho afferrato il braccio del fantino Antonio Mula" e "riconosco di aver appoggiato la mano sinistra sulla spalla del fantino";
- b) il "gesto ... è dipeso dalla vis agonistica della corsa" perché "tenevo particolarmente a vincere la batteria ... istintivamente ho proteso il braccio sulla spalla con l'intento di difendere la mia posizione";
- c) "Ritengo che ... l'episodio ... debba essere valutato con attenzione ... addivenendo ad una pronuncia di archiviazione ... In subordine la sanzione potrà consistere al massimo nella diffida";
- d) quanto sopra perché il "precedente ... a fronte di assai più grave comportamento ... è stata applicata ... la sanzione dell'ammonizione".

L'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.) prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti, oltre che ai precedenti sanzionatori assunti dalle precedenti amministrazioni. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, co. 2, del Regolamento;

Analizzata con accurata attenzione la memoria di Chiavassa, e visionato l'allegato filmato non anonimo, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 94 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

I) l'esame comparato tra la Relazione dei Deputati della Festa (d'ora in avanti Relazione), la memoria di Chiavassa ed il filmato prodotto dallo stesso dimostra che:

- 1) all'uscita dal terzo giro al Casato Chiavassa pone la sua mano destra, e non sinistra come asserito, sul giubbetto di altro fantino. La Relazione evidenzia che Chiavassa "prende per un braccio e per il giubbetto" altro fantino; le immagini visionate non stabiliscono con esattezza la scorrettezza, ma testimoniano il tentativo non consentito e messo in atto da Chiavassa, tale da infrangere le disposizioni contenute nel Regolamento;
- 2) la scorrettezza è ben visibile e documentata; per di più è lo stesso Chiavassa ad ammettere di "aver proteso il braccio" così da determinare l'infrazione contestata;
- 3) come richiamato in precedenza, citando la delibera della Giunta Comunale 435/2018, è appurato che "non è permesso a nessuno scegliere la sanzione appropriata" poiché l'entità della sanzione spetta, così come indicato dall'art. 99 co. 5, all'A.D., con facoltà alla Giunta Comunale di accogliere o non accogliere la proposta formulata;
- 4) per quanto sopra riportato non è accoglibile la richiesta di Chiavassa sull'entità sanzionatoria di cui al punto c);
- 5) del pari, al punto d) sopra descritto, non risulta ammissibile l'allegato di precedente delibera sanzionatoria della Giunta Comunale n. 494/2010 in quanto, come richiamato in precedenza, la delibera della Giunta Comunale n. 435/2018 ha stabilito che i precedenti sanzionatori da parte delle precedenti amministrazioni non possono, né debbano, essere richiamati a sostegno delle proprie tesi di memoria difensiva.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Chiavassa in occasione della terza batteria della tratta, come disposto dall'art. 99, co. 5;

PROPONE

- a) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per aver contravvenuto al disposto dell'art. 67, co. 1, essendo venuto meno l'obbligo di cui all'art. 43, co. 4;
- b) di notificare, così come previsto dall'art. 99 co. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Mattia Chiavassa assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 novembre 2022

L'ASSESSORE DELEGATO
Luciano Fazzi

